




REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

# Elezioni amministrative **2009**



L'Ufficio elettorale di sezione  
e le operazioni di votazione e  
scrutinio



## Parte II

### Votazione

## Premessa

Per “operazioni dell’Ufficio” si intendono tutti gli adempimenti compiuti dal momento dell’insediamento e sino alla dichiarazione dei risultati dello scrutinio.

Di seguito vengono descritte le principali operazioni, rinviando per la compilazione del verbale e per gli altri adempimenti materiali (chiusura della sala della votazione, formazione delle buste, ecc.) alle “Istruzioni per la compilazione del verbale”.

Si precisa che quanto esposto vale anche nel caso di eventuale ballottaggio.

## Accertamento del numero degli elettori assegnati alla sezione

Dopo l’insediamento, il presidente effettua nell’apposita colonna delle liste degli elettori della sezione le necessarie annotazioni sulla base di quanto risulta dagli elenchi di cui al paragrafo 14..

Per quanto riguarda gli elettori ammessi al voto domiciliare, nelle liste della sezione si provvede:

- a) ad annotare, accanto ai nominativi degli iscritti della sezione il cui voto sarà raccolto a domicilio, la particolare modalità di raccolta del voto;
- b) a depennare dalle liste i nominativi degli elettori il cui voto a domicilio verrà raccolto in altra sezione del comune o, per le elezioni provinciali, in altro comune della provincia.

Il presidente accerta il numero degli elettori assegnati alla sezione sulla base del numero degli elettori iscritti nelle liste della sezione. Per le sole elezioni comunali aggiunge a tale numero quello risultante dalla lista elettorale aggiunta dei cittadini dell’Unione europea. Eventualmente, aggiunge anche gli elettori che, pur essendo iscritti in altre sezioni dello stesso comune o, con riferimento alle elezioni provinciali, di altri comuni della provincia, votano presso il proprio domicilio nell’ambito della sezione.

Nelle Sezioni ospedaliere e nelle sezioni nella cui circoscrizione esistono luoghi di cura o di detenzione devono essere considerati anche gli elettori degenti o detenuti, iscritti in altre sezioni dello stesso comune o, con riferimento alle elezioni provinciali, di altri comuni della provincia, risultanti dagli elenchi di cui al paragrafo 15., lettera b).

Si veda anche il paragrafo 3. del verbale e delle relative istruzioni.

## Autenticazione delle schede

In caso di contemporaneità di elezioni provinciali e comunali, le seguenti operazioni vengono svolte iniziando dall’autenticazione delle schede relative alle elezioni provinciali.

Il presidente apre la scatola contenente le schede di votazione e verifica la regolarità delle stesse. L’esito della verifica è comunicato al comune per la successiva comunicazione al Servizio elettorale della Regione.

Deve essere autenticato un numero di schede corrispondente al numero degli elettori assegnati alla sezione.

L'autenticazione consiste in due operazioni distinte: la firma dello scrutatore e la timbratura con il bollo della sezione.<sup>41</sup>

Dopo la firma delle schede, il presidente constata l'integrità del sigillo che chiude il contenitore con il bollo della sezione, dà atto nel verbale del numero indicato sul bollo e imprime lo stesso su ciascuna scheda.

In questa fase, nelle sezioni nella cui circoscrizione esistono luoghi di cura o di detenzione, non deve essere aperta la scatola che contiene il secondo bollo destinato alla timbratura delle tessere degli elettori degenti o detenuti. Analogamente, nelle sezioni nella cui circoscrizione vi sono elettori ammessi al voto domiciliare, non deve essere aperta la scatola che contiene il bollo destinato alla timbratura delle relative tessere elettorali.

Conclusa l'autenticazione, il presidente verifica se il numero delle schede autenticate corrisponde a quello degli elettori assegnati alla sezione e ne dà atto nel verbale.

Si veda anche il paragrafo 4. del verbale e delle relative istruzioni.

## Votazione presso la sezione<sup>42</sup>

La votazione si svolge, sia in occasione del primo turno di votazione, sia in caso di ballottaggio, il sabato, dalle ore 15.00 alle ore 22.00, e la domenica, dalle ore 07.00 alle ore 22.00.<sup>43</sup> Gli elettori che all'ora stabilita come termine della votazione si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre tale termine.<sup>44</sup>

Ad eccezione degli elettori degenti, detenuti e di quelli ammessi al voto domiciliare (vedi *infra*), l'elettore vota presentandosi di persona presso la sezione nelle cui liste è iscritto.<sup>45</sup>

Il presidente può dare la precedenza nell'ammissione al voto al sindaco, ai funzionari di P.S., agli addetti al servizio elettorale del comune e a quanti, in genere, devono svolgere compiti di istituto nei giorni della votazione.

Sono ammessi a votare nella sezione:

- a) gli iscritti nelle liste della sezione e, solo per le elezioni comunali, gli iscritti nella lista elettorale aggiunta dei cittadini dell'Unione europea;
- b) chi è stato dichiarato elettore del comune in base ad una sentenza della Corte d'appello<sup>46</sup> o ad attestazione del sindaco;<sup>47</sup>
- c) gli elettori non deambulanti iscritti nelle liste elettorali di altra sezione del comune ubicata in edifici non accessibili mediante sedia a ruote. Nel caso di elezioni provinciali, la sezione priva di barriere architettoniche deve apparte-

### 19. Elettori che votano nella sezione

<sup>41</sup> Articolo 47 del d.P.R. 570/1960.

<sup>42</sup> Le operazioni di votazione nelle Sezioni ospedaliere si svolgono nei modi descritti per gli ordinari Uffici elettorali di sezione.  
Gli elettori ricoverati che votano nelle Sezioni ospedaliere sono iscritti, all'atto della votazione, nelle liste della sezione. Il voto degli elettori degenti impossibilitati a recarsi nella cabina è raccolto dal Seggio speciale istituito presso la Sezione ospedaliera.

<sup>43</sup> Articolo 1, comma 1, lett. a), del decreto-legge 3/2009.

<sup>44</sup> Articolo 51, secondo comma, del d.P.R. 570/1960.

<sup>45</sup> Articoli 39, primo comma, e 41, primo comma, del d.P.R. 570/1960.

<sup>46</sup> Articolo 39, terzo comma, del d.P.R. 570/1960.

<sup>47</sup> Articolo 32-bis del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

nere al medesimo collegio uninominale della sezione nelle cui liste l'elettore non deambulante è iscritto;<sup>48</sup>

- d) i componenti l'Ufficio, i rappresentanti, gli ufficiali, gli agenti della Forza pubblica e i militari in servizio di ordine pubblico presso i seggi,<sup>49</sup> sempre che gli stessi siano elettori del comune o, per le elezioni provinciali, di altro comune della provincia;
- b) solo per le elezioni provinciali, i militari delle Forze armate, gli appartenenti alle Forze di polizia, a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco,<sup>50</sup> che si trovino nel comune per motivi di servizio, sempre che gli stessi siano elettori di un comune della provincia.

## 20. Ammissione degli elettori al voto

Per essere ammessi al voto gli elettori devono essere identificati e presentare la tessera elettorale.

L'identificazione avviene:<sup>51</sup>

### a) mediante esibizione di uno dei seguenti documenti:

- 1) carta di identità o altro documento di identificazione con fotografia, rilasciato dalla Pubblica Amministrazione, purché non scaduto da oltre tre anni;
- 2) tessera di riconoscimento rilasciata dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purché munita di fotografia e convalidata da un comando militare;
- 3) tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale, purché munita di fotografia;

### b) per attestazione di uno dei componenti l'Ufficio il quale dichiara di conoscere personalmente l'elettore.

Nel caso di falsa dichiarazione il componente l'Ufficio è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 2.065;<sup>52</sup>

### c) per attestazione di altro elettore del comune, previamente identificato.

L'elettore che attesta è da considerare identificato anche in quanto già ammesso a votare nella stessa o in altre sezioni del comune.

Il presidente avverte l'elettore che, in caso di falsa attestazione, sarà punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa fino a euro 1.032.<sup>53</sup>

In caso di dissenso sull'accertamento della identità degli elettori, decide il presidente.<sup>54</sup>

Nelle liste della sezione sono indicati gli estremi del documento di identificazione; nel caso di identificazione dell'elettore per attestazione, il soggetto che attesta appone la propria firma e il presidente fa prendere nota degli estremi del documento di identità.

Dopo l'identificazione dell'elettore, uno scrutatore, prima che il presidente consegna la scheda, imprime sull'apposito spazio della tessera elettorale il bollo della

<sup>48</sup> Articolo 1 della legge 15/1991.

<sup>49</sup> Articolo 40 del d.P.R. 570/1960.

<sup>50</sup> Articolo 49 del d.P.R. 361/1957.

<sup>51</sup> Articolo 48 del d.P.R. 570/1960.

<sup>52</sup> Articolo 95 del d.P.R. 570/1960.

<sup>53</sup> Articolo 95 del d.P.R. 570/1960.

<sup>54</sup> Articolo 48, decimo comma, del d.P.R. 570/1960.

sezione e la data ed annota il numero della tessera nell'apposito registro.<sup>55</sup>

L'elettore che si presenta a votare in base a sentenza o attestazione del sindaco esibisce, in luogo della tessera elettorale, la sentenza o l'attestazione. Su tali documenti il presidente prende nota dell'avvenuta ammissione al voto, appone la propria firma e imprime il bollo della sezione.

Ai fini dell'accertamento dei votanti, è importante che nelle liste della sezione e nel registro venga preso nota dell'elettore che dichiara di non ritirare la scheda per una o più consultazioni che si svolgono contemporaneamente.

Si ricorda che è vietato l'utilizzo all'interno della cabina elettorale di telefoni cellulari con fotocamera o di altre apparecchiature in grado di registrare immagini.<sup>56</sup>

Il presidente invita l'elettore a depositare le apparecchiature eventualmente possedute, prendendole in consegna e restituendole all'elettore dopo l'espressione del voto.

Della presa in consegna e della restituzione viene fatta annotazione in apposito registro.

Per l'espressione del voto il presidente consegna all'elettore la scheda e la matita copiativa. L'elettore esprime il voto nella cabina e restituisce la scheda già piegata al presidente, insieme alla matita copiativa.

Quando una scheda non è piegata il presidente invita l'elettore a piegarla, facendolo rientrare nella cabina.

Il presidente verifica che la scheda sia autenticata e, dopo aver constatato l'assenza sulla parte esterna di segni o scritte che possono portare al riconoscimento dell'elettore, la inserisce nell'urna.

Uno dei componenti l'Ufficio attesta che l'elettore ha votato apponendo la propria firma nell'apposita colonna delle liste della sezione. Ai fini dell'accertamento dei votanti, è importante che nelle liste della sezione e nel registro contenente i numeri delle tessere degli elettori ammessi al voto venga preso nota dell'elettore che dopo aver ricevuto la scheda, non l'ha inserita nell'urna.

## Raccolta del voto dei degenti, dei detenuti e del voto domiciliare

Nelle sezioni con ospedali e altri luoghi di cura<sup>57</sup> il voto dei degenti, anche se iscritti in altre sezioni dello stesso comune o, per le elezioni provinciali, di altri comuni della provincia, viene raccolto dall'Ufficio distaccato (luoghi di cura con meno di 100 posti letto) o dal Seggio speciale (luoghi di cura da 100 a 199 posti letto).<sup>58</sup>

I degenti votano previa esibizione della tessera elettorale e dell'attestazione del sindaco concernente l'avvenuta inclusione negli elenchi di cui al paragrafo 14., lettera d). L'attestazione è allegata al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti.

### 21. Espressione del voto

### 22. Votazione nei luoghi di cura fino a 199 posti-letto

<sup>55</sup> Articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299.

<sup>56</sup> Articolo 1 del decreto-legge 27 gennaio 2008, n. 49.

<sup>57</sup> Nell'espressione "altri luoghi di cura" sono comprese anche le strutture sanitarie (anche di modesta entità, quali le infermerie) presenti nelle case di riposo e negli istituti per l'assistenza e la riabilitazione dei lungodegenti.

<sup>58</sup> Articolo 44 del d.P.R. 570/1960; articolo 9 della legge 136/1976.

Nel giorno e nelle ore stabilite con la direzione sanitaria, l'Ufficio distaccato o il Seggio speciale si recano, accompagnati dai rappresentanti che lo richiedono, presso il luogo di cura con le schede e l'altro materiale occorrente per la votazione (verbali, liste aggiunte, registri per l'annotazione dei numeri delle tessere dei votanti nel luogo di cura, secondo bollo da utilizzare per la timbratura della tessera elettorale dei votanti nel luogo di cura, matite copiative, ecc.).

Per la votazione viene inserito nella *Busta Os/1 P* (elezioni provinciali) o nella *Busta Os/1 C* (elezioni comunali) un numero di schede autenticate pari al numero degli elettori degenti risultante dagli elenchi di cui al paragrafo 15., lettera b), maggiorato del 10%.

Dopo l'espressione del voto le schede votate, chiuse nella *Busta Os/2 P* (elezioni provinciali) o nella *Busta Os/2 C* (elezioni comunali) vengono riportate nella sezione elettorale e inserite nelle rispettive urne, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori degenti che hanno votato.

Quando nella circoscrizione della sezione esistono più luoghi di cura, le schede autenticate e votate sono inserite in buste distinte per ciascun luogo di cura.

Le schede deteriorate e quelle eventualmente ritirate ad elettori esclusi dal voto sono conservate in buste distinte per tipo di elezione (possono essere utilizzate buste consegnate dal comune) per essere poi unite alle analoghe schede esistenti nella sezione.

I nominativi degli elettori che votano nel luogo di cura vengono registrati nell'apposita lista aggiunta. Viene utilizzata un'unica lista aggiunta anche quando nella circoscrizione della sezione esistono più luoghi di cura.

I numeri delle tessere elettorali degli elettori che votano nel luogo di cura vengono annotati negli appositi registri.

Per la verbalizzazione delle operazioni svolte in più luoghi di cura compresi nella circoscrizione della medesima sezione vengono compilati distinti verbali e distinti registri.

### **23. Votazione nei luoghi di detenzione**

Nelle sezioni con luoghi di detenzione il voto dei detenuti, anche se iscritti in altre sezioni dello stesso comune o, per le elezioni provinciali, di altri comuni della provincia, viene raccolto dal Seggio speciale.<sup>59</sup>

I detenuti votano previa esibizione della tessera elettorale e dell'attestazione del sindaco concernente l'avvenuta inclusione negli elenchi di cui al paragrafo 14., lettera d). L'attestazione è allegata al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti.

Nel giorno e nelle ore stabilite con la direzione del luogo di detenzione e di custodia preventiva, il Seggio speciale si reca, accompagnato dai rappresentanti, presso il luogo di detenzione per raccogliere il voto degli elettori detenuti. Le modalità di raccolta del voto sono analoghe a quelle descritte al paragrafo 22..

Le schede autenticate per la votazione – in numero pari a quello dei detenuti aventi diritto al voto, risultante dagli elenchi di cui al paragrafo 15., lettera b), maggiorato del 10% – e le schede votate sono inserite, rispettivamente, nelle *Buste D/1P* e *D/2 P* (elezioni provinciali) e nelle *Buste D/1 C* e *D/2 C* (elezioni comunali).

I nominativi degli elettori che votano nel luogo di detenzione vengono registrati nell'apposita lista aggiunta. I numeri delle tessere elettorali vengono annotati negli appositi registri.

<sup>59</sup> Articoli 8 e 9 della legge 136/1976.

## 24. votazione presso il domicilio

Gli elettori impossibilitati ad allontanarsi dall'abitazione in cui dimorano in quanto in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, votano presso la propria dimora.<sup>60</sup>

Il voto viene raccolto dall'Ufficio distaccato della sezione nella cui circoscrizione è compresa la dimora dell'elettore<sup>61</sup> anche se lo stesso è iscritto in altra sezione del comune o, per le elezioni provinciali, di altro comune della provincia.

Tali elettori votano previa esibizione della tessera elettorale e dell'attestazione del sindaco concernente l'avvenuta inclusione negli elenchi di cui al paragrafo **14.**, lettera e). L'attestazione è allegata al verbale utilizzato per la raccolta del voto.

Nel giorno e nelle ore stabilite in accordo con gli interessati, l'Ufficio distaccato si reca, accompagnato dai rappresentanti che lo richiedono, presso il domicilio degli elettori ammessi al voto domiciliare.

L'Ufficio distaccato porta con sé gli elenchi predisposti dal comune. A fianco dei nominativi contenuti negli elenchi viene annotata l'avvenuta espressione del voto e il numero della tessera elettorale.

Le schede votate sono raccolte in buste distinte per tipo di elezione (possono essere utilizzate buste consegnate dal comune). Al rientro presso l'Ufficio elettorale di sezione, le schede sono inserite nelle rispettive urne, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori iscritti negli elenchi che hanno effettivamente votato.

I nominativi degli elettori che hanno votato a domicilio in una sezione diversa da quella di iscrizione sono aggiunti in calce alle liste della sezione; i numeri delle tessere elettorali vengono annotati nei registri contenenti i numeri delle tessere elettorali dei votanti nella sezione.

## Casi particolari nel corso della votazione

Dei casi particolari che si verificano nel corso della votazione viene presa nota nei paragrafi **13.** – **19.** del verbale. Per quanto riguarda gli adempimenti dell'Ufficio si rinvia alle "Istruzioni per la compilazione del verbale". Qui è importante ricordare che:

- a) la scheda consegnata agli elettori non deambulanti, agli elettori che votano in base a sentenza o attestazione del sindaco, agli elettori che votano ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 570/1960 e, solo per le elezioni provinciali, ai militari,<sup>62</sup> è prelevata dalla scatola contenente le schede non autenticate e di volta in volta appositamente autenticata. Infatti tali elettori non rientrano tra quelli assegnati alla sezione e pertanto per gli stessi non era stata autenticata alcuna scheda il sabato mattina;
- b) allo stesso modo si procede quando deve essere consegnata una seconda scheda in sostituzione di quella deteriorata o nel caso di elettori allontanati dalla cabina e poi riammessi al voto.<sup>63</sup> In questi casi, la prima scheda consegnata viene annullata e conservata a parte;
- c) nel caso di elettori allontanati dalla cabina e non riammessi al voto, di elettori che non hanno votato nella cabina e di elettori che hanno restituito la scheda

<sup>60</sup> Articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1/2006.

<sup>61</sup> Articolo 1, comma 7, del decreto-legge 1/2006.

<sup>62</sup> Paragrafo **14.** del verbale (e **14 bis.** del verbale relativo alle elezioni provinciali per i militari).

<sup>63</sup> Paragrafi, rispettivamente, **15.** e **16.** (lettera b) del verbale.

non autenticata, <sup>64</sup> nessuna nuova scheda deve essere autenticata e quella consegnata viene annullata e conservata a parte.

## Operazioni di riscontro dopo la votazione

Chiusa la votazione, il presidente, iniziando dalle elezioni europee e proseguendo con quelle provinciali e comunali, accerta il numero degli elettori che hanno votato <sup>65</sup> e la corrispondenza tra il numero delle schede autentiche il sabato e non utilizzate per la votazione e il numero degli elettori assegnati alla sezione che non hanno votato. <sup>66</sup>

Il numero dei votanti per le elezioni provinciali e per quelle comunali, distinto in maschi e femmine, è dato dal totale delle categorie indicate al paragrafo **20**. del rispettivo verbale (si vedano anche le "Istruzioni per la compilazione del verbale").

Il numero delle schede autentiche e non utilizzate per la votazione, aumentato del numero delle schede consegnate ad elettori che, dopo averle ricevute, non hanno votato, <sup>67</sup> deve corrispondere al numero degli elettori assegnati alla sezione <sup>68</sup> che non hanno votato.

Successivamente, le liste vengono firmate in ciascun foglio dal presidente e da due scrutatori. La firma delle liste assolve la funzione di una autentica formale, mediante la quale viene attestato, sino a querela di falso, che quelle, e non altre, sono le liste usate per la votazione. La sua funzione è quella di evitare qualsiasi manomissione delle liste successiva alle operazioni di votazione.

Ultimati tali riscontri:

- a) nel primo turno di votazione, si procede alla formazione della busta della Serie Parlamento europeo contenente le liste della votazione. Inoltre, distintamente per ciascuna elezione, si procede alla formazione della busta contenente le schede autentiche non utilizzate per la votazione e le schede non autentiche. I registri con i numeri delle tessere elettorali dei votanti sono inseriti nella busta della Serie Parlamento europeo contenente le schede avanzate;
- b) nell'eventuale ballottaggio, si procede alla formazione della busta contenente le liste della votazione e i registri con i numeri delle tessere elettorali dei votanti (*Busta 3 P* o *Busta 3 C*; in caso di contemporaneità di ballottaggio viene utilizzata la *Busta 3 P*). Inoltre, si procede alla formazione della busta contenente le schede autentiche non utilizzate per la votazione e le schede non autentiche (*Busta 4 P* o *Busta 4 C*).

Prima di iniziare lo scrutinio, le buste sono trasmesse, tramite il comune, al Tribunale o alla Sezione distaccata del Tribunale, competente per territorio.

<sup>64</sup> Paragrafi, rispettivamente, **16**. (lettera c), **17**. e **18**. del verbale.

<sup>65</sup> Articolo 53, primo comma, numero 2, del d.P.R. 570/1960.

<sup>66</sup> Articolo 53, secondo comma, numero 3, del d.P.R. 570/1960.

<sup>67</sup> Si tratta delle seguenti categorie di elettori:  
 - elettori allontanati dalla cabina e non ri ammessi al voto (paragrafo **16**., lett. c, del verbale);  
 - elettori che non hanno votato nella cabina (paragrafo **17**. del verbale);  
 - elettori che hanno restituito la scheda non autenticata (paragrafo **18**. del verbale);  
 - elettori che non hanno restituito la scheda (paragrafo **19**. del verbale).

<sup>68</sup> Si tratta delle categorie di elettori considerate al paragrafo **3**. del verbale.